



*Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*

[Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it](mailto:Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it)

*Data 01/07/2010*

*Protocollo 5543/DB1701*

*cl. 9.10.10*

AI COMUNI DEL PIEMONTE

ALLE CCIAA DEL PIEMONTE

LORO SEDI

OGGETTO: decreto legislativo 26 marzo 2010, N. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”; indicazioni integrative alla nota della Direzione regionale Commercio n. 4865/DB/1701 del 7 giugno 2010.

Con la nota in oggetto la scrivente Direzione ha fornito alle Amministrazioni in indirizzo alcune indicazioni interpretative nell'immediatezza dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, N. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.

Con particolare riferimento alla tematica dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, a fronte delle disposizioni di stretto dettaglio di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010, la nota concludeva, anche in considerazione delle acclamate competenze regionali in materia di formazione professionale, nel senso dell'applicabilità della normativa regionale sulla somministrazione, arrivando ad estenderla anche all'ambito dell'attività di vendita, secondo il principio per il quale “nel più è compreso il meno”.

Ciò vale, secondo quanto illustrato nella citata nota, oltre che per la valutazione della pratica commerciale e dei titoli di studio statali e professionali regionali, in particolare, per i percorsi formativi di accesso.

*Referente*

*Grazia Aimone*

*Tel: 011 432 3504*

*Fax: 011 432 3076*

E' infatti noto che, secondo la legge regionale 38/2006, e la deliberazione della Giunta regionale di attuazione n. 55-12246/2009, i percorsi formativi di accesso al comparto della somministrazione sono più approfonditi rispetto a quelli previsti per l'attività di vendita, **secondo considerazioni di tutela della salute pubblica**, che ben si inquadrano nei principi della direttiva servizi. <sup>1</sup>

Alla luce peraltro dei più recenti sviluppi interpretativi del MISE, **in attesa del previsto intervento legislativo regionale** volto a definire i limiti e le modalità di validità, ai fini dell'attività di somministrazione, dei requisiti relativi al commercio di alimentari, si ritiene opportuno integrare i contenuti della nota esplicativa, con le seguenti ulteriori specificazioni:

**1. validità della pregressa iscrizione al REC -**

**La nota regionale 4865/DB/1701 del 7 giugno 2010 muove dalla considerazione che il d.lgs. 59/2010, non facendo alcuna menzione del requisito della pregressa iscrizione al REC, né per la vendita né per la somministrazione, ne esclude la rilevanza ai fini dell'accesso all'attività. A tale proposito la nota conclude nel senso che “anche se il decreto legislativo non ne fa alcuna menzione, nella Regione Piemonte si continua a considerare valido, quale requisito di accesso al settore della somministrazione di alimenti e bevande, la pregressa iscrizione al REC senza limiti temporali. Tale requisito, al quale va equiparato quello consistente nell'aver presentato domanda di iscrizione al REC, per l'attività di somministrazione, essendo in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o nell'aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo, secondo quanto già previsto dalla l. 287/1991, può essere mantenuto, con esclusivo riferimento al comparto della somministrazione, in quanto le relative disposizioni di legge regionale –L.R. 38/2006- afferiscono a tale comparto”.**

A fronte del totale silenzio del d.lgs. 59/2010 sul punto, il MISE giunge peraltro ad ammettere una reviviscenza piena della validità del pregresso REC, anche per l'attività di vendita.

A tale proposito, presa visione di tali argomentazioni, problematiche sotto il profilo giuridico, al fine comunque di garantire pienezza applicativa all'accennato principio per il quale “nel più ci sta il meno” **si ribadisce la validità della pregressa iscrizione al REC per l'attività di somministrazione, secondo il disposto della L. R38/2006, con la precisazione aggiuntiva che tale requisito è valido anche per l'attività di vendita nel settore alimentare;**

---

<sup>1</sup> Ne risulta un sistema unificato di formazione per l'accesso al commercio di alimentari e alla somministrazione, graduato secondo un sistema di crediti, così sintetizzabile:

**CORSO PROFESSIONALE Commercio alimentari**

Corso canonico di 80 ore: DGR 55-12246/009 (attuativa delle LL.RR. 28/199 e 38/2006) valido con sistema di crediti anche per la somministrazione, salvo il completamento dei crediti orari **Somministrazione alimenti e bevande**

Corso canonico di 130 ore valido anche per la vendita di alimentari (*perché nel più ci sta il meno*) *Il Corso di 130 ore previsto per la somministrazione vale anche per il commercio Il corso di 80 ore previsto per il commercio, vale come credito per la somministrazione*

**2. Corso di formazione di base per l'accesso all'attività -c. 6, lett. a) dell'art. 71 del d.lgs. 59/2010:**

tale requisito è attualmente regolato nella Regione Piemonte con l'accennato sistema unificato di formazione per l'accesso al commercio di alimentari e alla somministrazione, graduato secondo un sistema di crediti tale per cui :

- il corso di 130 ore previsto per la somministrazione, è valido anche per il commercio
- il corso di 80 ore previsto per il commercio, è valido come credito per la somministrazione.

La nota regionale 4865/DB/1701 del 7 giugno 2010 ha chiarito che tale sistema, definito nel rispetto delle esigenze di tutela dei consumatori, fruitori del servizio e pertanto secondo i principi della direttiva servizi, è da considerarsi attualmente pienamente applicabile .

In aggiunta a ciò, alla luce dei nuovi contenuti normativi e degli sviluppi interpretativi degli stessi a livello ministeriale, si rende necessaria la seguente ulteriore indicazione:

- **la disposizione dell'art. 5, c. 8 della L.R. 38/2006 smi**, per il quale *“Il possesso del requisito professionale di cui al comma 1, lettera a), è valido anche ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare”* va intesa, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, nel senso di ammettere all'esercizio del commercio di alimentari anche chi abbia superato con esito favorevole il corso già previsto, prima del 1 marzo 2010 (data prevista dalla DGR DGR 55-12246/09: *“L.R. 38/2006 e smi. Art. 17. Approvazione della Direttiva dei corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare”* per l'avvio dei nuovi corsi di 130 ore), in 120 ore.

**Quanto infine alla possibilità, per chi è in possesso dei requisiti per il solo commercio di alimentari, di effettuare anche l'attività di somministrazione**, un intervento legislativo regionale disciplinerà, come accennato, le modalità di apposita formazione integrativa.

Si invitano codeste Amministrazioni a voler prendere attenta visione della presente nota, dandone puntuale applicazione.

Cordiali saluti

Il Direttore regionale  
*Dott. Marco Cavaletto*

Il Dirigente del Settore  
*arch. Patrizia Vernoni*